

Comune di Cabras

Provincia di Oristano



Comuni de Crabas

Provincia de Aristanis

Ufficio del Sindaco

**Ordinanza del Sindaco n. 02
Del 07.01.2009**

Oggetto: Pesca del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) nell'Area Marina Protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal Ventre – Integrazione e sostituzione Ordinanza n. 78 del 02.12.2008

Prot. n. 0000215

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che con il Decreto Ministeriale 12.12.1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24.02.1998, è stata istituita l'area marina protetta (di seguito AMP) denominata "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre";
- Che con il decreto ministeriale 22.07.1999 si è provveduto a rettificare il citato decreto 12.12.1997;
- Che il Decreto Ministeriale del 17.07.2003 ha aggiornato la perimetrazione dell'Area Marina Protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre";
- Che è stata stipulata la convenzione per l'affidamento in gestione dell'area marina protetta denominata "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre", sottoscritta in data 5.02.1998 dal Ministero dell'Ambiente - Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare e dal Comune di Cabras, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna (di seguito RAS) e tacitamente rinnovata;
- Che il Comune di Cabras, in qualità di Ente Gestore, rilascia i libretti per la registrazione del prelievo dei ricci di mare per il tramite del servizio Area Marina Protetta;
- Che l'ADA, in data 08.11.99 con nota protocollo n. 31680 riconosce la validità dell'esercizio della pesca professionale (non subacquea) del riccio secondo i sistemi di pesca utilizzati dai pescatori locali di Cabras, senza l'ausilio delle barche appoggio, anche mediante immersione in apnea con l'ausilio della cosiddetta "ciambella";
- Che con Ordinanza del Sindaco di Cabras n. 74 del 29.10.1999 e n. 75 del 02.11.1999, e successive, furono adottate disposizioni per disciplinare le attività all'interno dell'area e misure di salvaguardia, tutelando anche le attività produttive;
- Che l'Ordinanza del Sindaco n. 67 del 30.10.2008, era precedente al Decreto dell'Assessore all'Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 0002657/DecA/83 del 31 ottobre 2008 con oggetto "Disciplina della pesca del riccio di mare e calendario per la stagione 2008/2009"
- Che si ritiene necessario acquisire informazioni utili per la salvaguardia ed il mantenimento nel tempo della risorsa locale, nonché di razionalizzare e sistematizzare le attività di pesca dei ricci;
- Che è in corso la ridefinizione del perimetro dell'Area Marina Protetta all'interno del Golfo di Oristano e nello specifico nel tratto di costa e mare antistante la laguna di Mistras;

- Che è in corso di definizione il processo per la redazione di specifici disciplinari per la regolamentazione delle singole attività che si svolgono all'interno dell'Area Marina Protetta, compresa la pesca del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) e dell'attinia (*Anemonia sulcata*);

VISTO il Codice della Navigazione ;

VISTA la Legge 14.07.1965 n. 963 – Disciplina della pesca marittima;

VISTO il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 02.10.1968, n. 1639, ed in particolare l'art. 2 che definisce quali prodotti della pesca anche gli organismi viventi;

VISTA la Legge 24.11.1981 n. 689 – Modifiche al sistema penale;

VISTA la Legge 31.12.1982 n. 979 – Disposizioni per la difesa del mare;

VISTA la Legge 8.07.1986 n. 349 – Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTA la Legge 6.12.1991 n. 394 – Legge Quadro sulle Aree Protette d'Italia;

VISTO il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 277 del 3 marzo 1994, concernente la “Disciplina della pesca professionale subacquea”;

VISTO il D.M. del 12.01.1995 – Svolgimento della pesca del riccio di mare;

VISTA la Legge 9.12.1998 n. 426 – Nuovi interventi in campo ambientale;

VISTO il Decreto dell'Assessore all'Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 0002657/DecA/83 del 31 ottobre 2008 con oggetto “Disciplina della pesca del riccio di mare e calendario per la stagione 2008/2009”

VISTE le risultanze delle attività di monitoraggio della specie *Paracentrotus lividus*, effettuati da Enti di ricerca per conto dell'AMP dalle quali emerge la necessità di adottare misure di gestione compatibili con la conservazione della specie oltre ad assicurare uno stato soddisfacente della risorsa anche in senso economico;

RITENUTO di adottare misure di salvaguardia delle risorse naturali, tutelando nel contempo le attività produttive tradizionali in ottemperanza delle finalità istitutive;

RISCONTRATA la necessità di adottare provvedimenti specifici ed adeguati per la gestione degli stock del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) che siano attuati in tempi e modalità coincidenti con il periodo e i luoghi di pesca;

CONSTATATA la necessità di una gestione delle risorse orientata ad assicurare la loro disponibilità nel tempo nonché la redditività del prelievo secondo criteri di una “pesca sostenibile e duratura”;

RILEVATA la necessità di acquisire dati ed informazioni utili al fine di monitorare la risorsa, si ritiene utile avviare in collaborazione con i pescatori professionali un metodo di rilevazione che indichi i luoghi, i metodi ed i tempi di prelievo, registrando i dati in un Tesserino di prelievo del riccio di mare la cui compilazione è obbligatoria, e rappresenta un elemento indispensabile per supportare scelte gestionali orientate alla conservazione nel tempo del riccio di mare ed alla valorizzazione economica della risorsa stessa;

SENTITI i pareri dei pescatori di ricci di mare i quali condividono la necessità di predisporre specifiche misure di gestione della risorsa efficaci,

ORDINA

Che all'interno del perimetro dell'Area Marina Protetta (AMP):

Art.1 – Periodo di pesca

1. La pesca del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) sia consentita dal 1 novembre 2008 al 13 aprile 2009, come previsto dal Decreto dell'ADA della RAS.

Art. 2 - Zone di pesca

2. La pesca del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) sia consentita nella zona C (riserva parziale);
3. La pesca del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) sia consentita in zona B (riserva generale) di "Seu -- Maimoni" da Punta Maimoni verso nord (da latitudine 39° 59' 50 N) e nella zona "B" di Mal di Ventre (esclusa l'area sud-ovest da latitudine 39° 59' 09 N verso nord e l'area a nord individuata da longitudine 008° 18' 50 E verso est - all'intorno della zona A) come da cartografia allegata. Eventuali variazioni delle predette zone potranno essere individuate previa ulteriore Ordinanza del Sindaco del Comune di Cabras, Ente Gestore dell'AMP, visti i risultati dei monitoraggi e sentiti i pareri del gruppo di referenti dei pescatori dei ricci, nei periodi e nei modi da stabilirsi; (*)
4. In caso di pubblicazione del nuovo Decreto Ministeriale, che prevederà l'ampliamento dell'AMP nella parte antistante la laguna di Mistras, in attesa della preparazione dei disciplinari di attività specifici, sarà valida la presente Ordinanza Sindacale;

Art. 3 - Destinatari

5. La pesca all'interno dell'Area Marina Protetta, sia riservata ai pescatori professionali residenti nella Provincia di Oristano alla data di entrata in vigore del decreto Ministeriale del 17 Luglio 2003, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nella detta Provincia alla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 17 Luglio 2003, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;
6. Sia consentito il prelievo di ricci "*Paracentrotus lividus*" ai pescatori sportivi, esclusivamente nella zona C di riserva parziale, unicamente nei giorni prefestivi e festivi ed unicamente entro il periodo previsto per la pesca professionale.

Art. 4 - Quantità e Dimensioni

7. Il pescatore professionale possa singolarmente raccogliere 2 ceste (di dimensioni: altezza 35 cm, lunghezza 60 cm, larghezza 50 cm) di ricci pari a circa 1000 (mille) esemplari.
8. Sia consentito il prelievo dei ricci nella misura di 4 (quattro) ceste di ricci per imbarcazione al giorno, di dimensioni: altezza 35 cm, lunghezza 60 cm, larghezza 50 cm, equivalente a circa 2000 (duemila) ricci e corrispondenti al pescato di due unità lavorative.
9. Ogni pescatore sportivo non possa raccogliere giornalmente più di 50 (cinquanta) ricci.
10. La taglia degli organismi oggetto di prelievo non sia di dimensioni inferiori ai 50 mm esclusi gli aculei: ogni esemplare di taglia inferiore prelevato in qualsiasi circostanza, da qualunque tipologia di imbarcazione e da qualsiasi categoria autorizzata alla pesca, anche non appartenente a quella dei pescatori professionali di echinodermi, dovrà essere immediatamente restituito al mare; è vietata la detenzione e la commercializzazione di esemplari di taglia inferiore a quella prescritta nel presente articolo.

Art. 5 - Modalità di prelievo

11. La raccolta possa essere esercitata dall'imbarcazione, anche con l'ausilio dello "specchio" o batiscopio mediante asta tradizionale ("cannuga") e/o coppo; mediante immersione, a mano o con l'ausilio di qualsiasi strumento corto atto a staccare il riccio dal substrato, come da circolare dell'ADA della RAS n. 31680 del 08.11.99.
12. Sia vietata la raccolta del riccio di mare mediante attrezzi trainati con imbarcazione o anche a mano mediante mezzi meccanici (strumenti in ferro), ivi compresi i rastrelli.
13. Sia vietata la pesca ai ricci condotta in immersione con l'uso di apparecchi ausiliari per la respirazione all'interno del perimetro dell'Area Marina Protetta.

Art. 6 – Modalità di rilascio del tesserino e riconsegna

14. Continui ad essere in uso il *Tesserino di prelievo della pesca dei ricci di mare*, che deve essere compilato in ogni sua parte giornalmente allo scopo di rilevare i dati in esso previsti, per fornire indicazioni utili per il mantenimento della risorsa attraverso il suo monitoraggio. La corretta compilazione del libretto è obbligatoria e deve avvenire immediatamente al completamento delle operazioni di prelievo e prima del trasporto dei ricci. Il Tesserino di prelievo del riccio, regolarmente compilato in ogni sua parte, dovrà essere riconsegnato presso gli Uffici dell'AMP alla scadenza della stagione di pesca. La mancata riconsegna del Tesserino di prelievo comporterà l'impossibilità del rilascio dello stesso per la stagione successiva.
15. Sono ritenuti validi solo i Tesserini di prelievo rilasciati dall'Ente Gestore specificatamente per la stagione di prelievo 2008-2009.
16. I pescatori professionali che intendono svolgere l'attività di prelievo del riccio di mare dovranno presentare "la dichiarazione di inizio di attività" per la stagione 2008/2009 all'interno dell'AMP, utilizzando i moduli predisposti dall'ufficio dell'Area Marina solo se in possesso dei requisiti, ai quali dovranno essere rilasciati:
 - Tesserino di prelievo del riccio di mare;
 - Copia della presente ordinanza;
 - Cartografia della perimetrazione dell'AMP.
17. La dichiarazione di cui al punto 16. dovrà essere presentata dagli operatori professionali iscritti nel registro degli operatori professionali indicando il numero di matricola dell'imbarcazione e numero di licenza.
18. I pescatori professionali, aventi titolo all'esercizio della pesca ai ricci all'interno del perimetro dell'Area Marina Protetta, devono munirsi della documentazione di cui al punto 16. inoltrando la richiesta agli Uffici del Comune di Cabras - AMP siti in Corso Italia, 108 (tel. 0783 290071 – e-mail: info@areamarinasinis.it) utilizzando la modulistica predisposta allo scopo.

Art. 7 - Smaltimento dei rifiuti

19. I rifiuti derivanti dalla lavorazione dei ricci andranno smaltiti nei modi voluti dalle leggi di riferimento, emanate dai vari organismi legislatori.
20. Come previsto dal Decreto dell'Assessore all'Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 0002657/DecA/83 del 31 ottobre 2008 nell'esercizio dell'attività di pesca del riccio di mare, i pescatori professionisti sono tenuti all'osservanza delle vigenti disposizioni di legge ed amministrative in materia igienico-sanitaria sulla detenzione, la conservazione, la commercializzazione e la somministrazione al pubblico dei prodotti della pesca e in particolare alle disposizioni previste dal Piano regionale per la vigilanza ed il controllo sanitario della produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi e per la sorveglianza periodica delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi (Determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 1067 del 21.12.2007) che si applica anche agli echinodermi vivi.


Art. 8 – Violazioni e sanzioni

21. Le violazioni della presente ordinanza, oltre le sanzioni penali ed amministrative previste da altre norme, è applicata la sanzione amministrativa da € 30,00 ad € 500,00. In caso di recidiva, anche non specifica, la sanzione è raddoppiata. La prima violazione comporta la sospensione del Tesserino per 15 giorni. In caso di recidiva nella stessa violazione il Tesserino è revocato.
22. L'ufficio competente per l'espletamento degli adempimenti, ex Legge 689/81, riguardanti gli illeciti amministrativi accertati è il Comando di Polizia Urbana del Comune di Cabras. I pagamenti si effettueranno al c/c postale n. 16536096 del Servizio Tesoreria del Comune di Cabras, Ente gestore dell'AMP, indicando nella causale gli estremi del versamento. Le sanzioni, ove non si provveda al pagamento in via breve, saranno irrogate dal Sindaco del Comune di Cabras.
23. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna.

Art. 9 – Forme di informazione e pubblicità

24. La presente ordinanza viene trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, alla Capitaneria di Porto di Oristano, al Comando Provinciale del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna, alla Questura, alla Stazione dei Carabinieri di Cabras, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando di Polizia Urbana del Comune di Cabras, di Oristano, di Santa Giusta, di Riola Sardo, di Nurachi e di San Vero Milis;
25. La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cabras/AMP e nel sito www.areamarinasinis.it.

IL SINDACO
(Cristiano Carrus)



(*) Modifiche apportate con il presente provvedimento.